

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1033

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PINTUS

Presentata il 10 aprile 1959

Dell'ordine dei giornalisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria giornalistica chiede da tempo, ed è interesse generale che ciò avvenga, una propria definitiva regolamentazione professionale. Finora a questo non si è potuto provvedere per una molteplicità di cause e nonostante il vivo interesse posto dai vari Guardasigilli al problema.

Fatto è che la professione giornalistica è la sola, oggi, a non avere un ordinamento giuridico moderno soprattutto in relazione al precetto costituzionale contenuto nell'articolo 33.

L'attività professionale dei giornalisti è retta attualmente da due provvedimenti ormai superati ed inadeguati: il decreto legge 26 febbraio 1928, n. 384, che istituì gli Albi professionali dei giornalisti, ed il decreto legislativo luogotenenziale del 23 ottobre 1944, n. 384, che affidò ad una Commissione unica, sedente presso il Ministero della giustizia, il governo di tutti gli undici Albi regionali o interregionali. Si ha così, in pratica, una Commissione tra organizzazione sindacale (poiché è la Federazione nazionale della stampa italiana che designa al Guardasigilli i 15 componenti della Commissione unica mentre i Comitati delegati locali sono espressi dai Consigli direttivi delle undici Associazioni sindacali di stampa) ed organizzazione professionale. Questa Commissione è in contrasto con il principio costituzionale delle pluralità dei sindacati e con il principio generale sull'ordinamento delle professioni che debbono avere vita completamente autonoma, regolata da

apposite leggi, rispetto alle eventuali associazioni sindacali di categoria. Per effetto di tale commissione l'organizzazione professionale dei giornalisti non possiede il carattere democratico della elezione diretta dei colleghi dirigenti da parte degli iscritti, poiché, come si è detto, la Commissione unica sedente a Roma è nominata dal Ministro Guardasigilli, su designazione della F. N. S. I. e sentita la Presidenza del Consiglio, e gli undici Comitati regionali o interregionali sono nominati dalla stessa Commissione unica su designazione dei Consigli direttivi delle undici Associazioni sindacali locali.

Il Congresso nazionale della stampa tenutosi a Trieste nell'ottobre 1956 ha votato alla unanimità un ordine del giorno per chiedere al Parlamento la sollecita approvazione di un provvedimento legislativo che dia una moderna struttura giuridica all'ordinamento della professione giornalistica. L'ordine del giorno prendeva lo spunto dal progetto, reso noto nel corso del dibattito congressuale, di un disegno di legge governativo successivamente presentato alla Camera il 6 novembre 1956 (stampato n. 2517), per sollecitare un riesame da parte degli organi direttivi della Federazione della stampa. Prendendo come base il citato disegno di legge, la Federazione medesima ha diffuso con il suo Bollettino del giugno 1957 un nuovo testo di proposta di legge sull'Ordine dei giornalisti.

Il proponente — sulla base del testo primitivo del Governo e di quello della Federazione

della stampa — si onora di sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge per la cui elaborazione si è avvalso della propria esperienza professionale e dell'attività svolta per diversi anni quale membro della Commissione preposta all'Albo dei giornalisti di Roma.

Le caratteristiche della presente proposta di legge (e, nel tempo stesso, le differenze con gli altri testi) sono essenzialmente le seguenti:

1°) accentuazione del carattere professionistico dell'Ordine dei giornalisti al cui Albo debbono essere iscritti soltanto coloro che esercitano in via esclusiva la professione giornalistica, così come avviene per tutti gli Ordini professionali;

2°) rispetto dell'articolo 33 della Costituzione per l'accesso all'Albo dei giornalisti professionisti, così come avviene per tutti gli Ordini professionali (si veda, tra l'altro, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sulle abilitazioni professionali), e richiesta del titolo di laurea per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

L'esame di Stato per l'abilitazione professionale giornalistica e l'automatica iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti di tutti coloro che lo abbiano superato, toglie ogni carattere di « corporazione chiusa » alla professione giornalistica che rimane pertanto aperta a tutti i cittadini su un piano di assoluta eguaglianza. Per di più elimina il controsenso, che è oggi alla base dell'esercizio professionale giornalistico, che, cioè, all'Albo dei giornalisti non si acceda per volontà dei giornalisti stessi, ma per volontà della loro controparte sindacale, gli editori. Nell'ordinamento provvisorio vigente, infatti, l'iscrizione all'elenco praticanti è subordinata alla dichiarazione di un editore ed il passaggio all'elenco professionisti è ugualmente subordinato ad un certificato di idoneità rilasciato dal direttore, che può essere oggetto di pressioni, ovviamente, da parte dell'editore. Frequenti sono i casi di giovani licenziati poco prima dello scadere dei 18 mesi di praticantato e messi — per la mancanza della « dichiarazione di idoneità » — nella impossibilità di essere iscritti all'elenco dei professionisti.

Queste due sono, come si è detto, le caratteristiche fondamentali della proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

Desidero tuttavia aggiungere che la proposta stessa prevede la iscrizione provvisoria all'Albo dei giornalisti professionisti delle persone, non giornalisti, che debbono assumere la direzione di quotidiani di natura

politica o sindacale (articolo 45) nell'intento di garantire per ciascun cittadino l'esercizio della libertà di stampa. Per la verità anche la vigente Commissione unica applica una norma del genere, sebbene non prevista — per evidenti ragioni — dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 384.

Analogamente, per le persone che debbono assumere la direzione responsabile di pubblicazioni non quotidiane è prevista la iscrizione — per ciò solo — all'Elenco dei pubblicitari. Così l'esercizio della libertà di stampa, che si manifesta principalmente nella possibilità di pubblicare in qualsiasi momento e da parte di qualunque cittadino, un quotidiano, una agenzia di stampa, o un periodico, ecc., è completamente salvaguardata.

Salvi sono egualmente fatti gli interessi generali con l'alta sorveglianza affidata al Ministro della giustizia (articolo 22) sulla tenuta degli Albi.

Per quanto riguarda la parte organizzativa dell'Ordine si propone di far perno sull'esperienza di questi trent'anni di vita dell'Albo professionale. Si propone, cioè, la costituzione di undici Ordini regionali o interregionali — ovviamente del tutto autonomi dalle presenti e dalle eventuali future associazioni sindacali — con i propri Consigli.

Potrà interessare sapere che, alla data del 31 dicembre 1958 i giornalisti professionisti iscritti agli undici Albi regionali erano esattamente 3.812 così suddivisi:

Albo di Bari	N.	52
» di Bologna	»	175
» di Firenze	»	169
» di Genova	»	148
» di Milano	»	793
» di Napoli	»	158
» di Palermo	»	119
» di Roma	»	1604
» di Torino	»	265
» di Trieste	»	85
» di Venezia	»	244

Sulla base di queste cifre si è proposta una composizione diversa per i Consigli dei futuri tre Ordini più numerosi: Roma, Milano, Venezia ed una più larga loro rappresentanza — anche per ovvie ragioni di funzionalità — in seno al Consiglio nazionale.

Un ordinamento moderno della professione giornalistica, nell'ambito del precetto costituzionale, è non soltanto una sicura garanzia per la salvaguardia dei legittimi interessi di questa categoria ma rappresenta anche un contributo affinché l'espressione

della pubblica opinione avvenga secondo i principi della nostra democrazia.

Simile concetto è stato, con altissima autorità, espresso il 1° agosto 1958 dal Presidente Gronchi rivolgendosi al Consiglio della Federazione nazionale della stampa.

Il Capo dello Stato disse, allora, testualmente:

« In ragione dell'altissima importanza della stampa nella vita di un Paese — importanza che non è possibile negare neppure da coloro che hanno le idee più retrive — occorre che vigiliate con cura sempre più attenta affinché i requisiti professionali dei giornalisti che non possono essere dissociati dai requisiti morali, siano, con equa rigorosità, controllati. Nessuno guadagna da uno scadimento qualitativo della classe e della funzione giornalistica.

« È interesse primario della democrazia — ha aggiunto il Capo dello Stato — avere una classe giornalistica sulla quale si possa far leva per sensibilizzare l'opinione pubblica sui maggiori problemi interni ed internazionali. Ho sempre pensato che non c'è democrazia vera, se non c'è la più larga partecipazione popolare, nei suoi vari ceti, alla vita del Paese.

« La politica non è problema di chi vuol far quattrini o carriera, o pretende di avere in tasca una ricetta da Dulcamara per la salute del proprio Paese e per la pace del mondo: è problema di collaborazione comune per la ricerca — che è sempre travagliata e difficile — di *modus vivendi*, per così dire, cioè di eque ed attuabili soluzioni, per le quali si possano conciliare esigenze che sono, spesso, ineliminabilmente opposte.

« Pensare che si possa arrivare — ha detto ancora il Capo dello Stato — a periodi edenici che dispensino da questo sforzo di armonizzare idee ed interessi, nella preoccupazione doverosa di un superiore interesse comune, e consentano a chicchessia di appagarsi, al termine di ogni giorno, di una vita poco meno che burocratica, è concetto che contrasta coi tempi che, anche quando non sono di ferro, sono e saranno duri ed impongono a tutti un grande senso di responsabilità.

« Forse la migliore soluzione ed il migliore contributo all'avviarsi di un equilibrio è proprio questo sforzo, a volta a volta di pensiero e di azione, che ha bisogno soprattutto di essere sostenuto da una opinione pubblica, illuminata e consapevole.

« Tutto ciò che non riesce a guadagnarsi tale appoggio anche se non è unilaterale ed inadeguato — ha detto Gronchi — ha certo minore importanza e minore probabilità di realizzarsi. Ecco perché, parlando della funzione giornalista, ho creduto opportuno fare accenno ai requisiti che soli possono dare a questa prestigio ed influenza.

« Oggi si parla molto di indipendenza della stampa — ha concluso Gronchi — Orbene, la indipendenza in questo settore è una definizione che varrebbe la pena di essere esaminata molto attentamente e senza finzioni. Ma mi sembra chiaro che quanto più sensibile ed elevata è la coscienza del giornalista, e tutelate dalle norme della autodisciplina di categoria sono le qualità professionali di esso, tanto meno si risente il danno della dipendenza di interessi.

Si faranno, ciò sempre più rare le riduzioni a mestiere e la conseguente calcolata acquiescenza a qualsiasi direttiva di chi tiene i cordoni della borsa; ed un costume di dignità morale rafforzerà remore e resistenze, allorché quella dipendenza crei problemi di coscienza e di responsabilità ».

Di tale dichiarazione ci piace sottolineare l'esigenza, inequivocabilmente affermata, che il controllo equamente rigoroso dei requisiti professionali e morali dei giornalisti risponde ad una pubblica esigenza legata alle necessità stesse più vitali della democrazia.

È per servire tali esigenze e simili necessità che ci siamo fatti promotori nella passata legislatura (proposta di legge n. 3101), e ci rifacciamo oggi, di un provvedimento destinato, nella nostra intenzione, a realizzare le accennate finalità, fiduciosi che il Parlamento vorrà condividere il nostro desiderio di vedere finalmente regolato in armonia con la Costituzione e con le istanze di modernità un settore così delicato.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I.

DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI DELL'ORDINE

ART. 1.

(Ordine dei giornalisti).

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Appartengono all'Ordine i giornalisti professionisti, cioè coloro che — alle condizioni della presente legge — esercitano in via esclusiva, come unica attività retribuita, la professione di giornalista.

Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuno degli undici Ordini regionali od interregionali, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Gli ordini regionali o interregionali hanno personalità giuridica.

ART. 2.

*(Composizione dei Consigli regionali,
o interregionali).*

Gli undici Ordini regionali o interregionali hanno sede nelle seguenti città e con la giurisdizione territoriale degli Albi ora esistenti ai sensi del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384: Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

I Consigli regionali o interregionali sono composti — per gli Ordini di Milano, Venezia e Roma — di nove consiglieri, e per gli altri Ordini di sette consiglieri. Questi debbono essere scelti tra gli iscritti nei rispettivi Albi, debbono avere almeno dieci anni di anzianità professionale, debbono essere in regola, al momento della elezione, con i contributi dovuti all'Ordine.

La elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 3.

(Elezione dei Consigli dell'Ordine).

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in

carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilire il luogo, i giorni e le ore della adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 4.

(*Votazione*).

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione nell'Albo, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale la anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 5.

(*Scrutinio e proclamazione degli eletti*).

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voti, il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorchè non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio, di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 6.

(Sostituzione dei consiglieri).

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla sostituzione di almeno due componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, si provvede con un'elezione suppletiva da parte della categoria cui apparteneva il consigliere venuto a mancare. A detta elezione sono applicabili le norme di cui agli articoli precedenti.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Non si fa luogo ad elezioni suppletive se a tale scadenza manchino meno di quattro mesi nel momento in cui vengono a mancare due dei componenti.

ART. 7.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale fissa un termine perchè il Consiglio interessato provveda a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 8.

(Cariche di Consigli)

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 9.

(Attribuzioni del Presidente).

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il segretario redige i verbali delle sedute consiliari, coadiuva il presidente nelle sue funzioni, sovrintende al funzionamento degli uffici, ha in consegna i fascicoli degli iscritti, redige la corrispondenza ufficiale del Consiglio.

Il tesoriere amministra i fondi dell'Ordine costituiti dall'introito dei vari contributi e ne dà conto al Consiglio.

ART. 10.

(*Attribuzioni del Consiglio*).

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione:

c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il conto preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti, nonché i contributi per la iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro dei praticanti; e per il rilascio di certificati e di pareri.

ART. 11.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 3, 4 e 5, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendoli fra quegli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consiglieri.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 12.

(*Assemblea*).

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito per posta raccomandata, almeno dieci giorni prima, a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero di intervenuti.

Il presidente e il segretario del Consiglio assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

L'assemblea generale degli iscritti per l'approvazione del conto preventivo e consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 14.

(Assemblea straordinaria)

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio, e deve convocarla, senza ritardo, quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE.

ART. 15.

(Composizione del Consiglio nazionale).

È costituito il Consiglio nazionale dei giornalisti.

Esso ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di 15 consiglieri di cui 3 eletti dal Consiglio dell'Ordine di Roma, 2 dal Consiglio dell'Ordine di Milano, 2 dal Consiglio dell'ordine di Venezia ed 1 da ciascuno degli altri otto Ordini.

La elezione dei componenti del Consiglio nazionale avviene, da parte di ciascuno degli undici Consigli regionali od interregionali, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.

Ciascun Consiglio regionale od interregionale elegge il rispettivo od i rispettivi componenti del Consiglio nazionale o scegliendo nel proprio seno o tra gli iscritti del proprio Albo con almeno dieci anni di anzianità professionale.

ART. 16.

(Sostituzione dei membri del Consiglio nazionale).

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Alla sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa si provvede immediatamente con elezione suppletiva da parte del Consiglio, regionale o interregionale dell'Ordine cui appartiene il componente cessato.

È applicabile al Consiglio nazionale l'ultimo comma dell'articolo 6.

ART. 17.

(Incompatibilità).

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

ART. 18.

(Cariche).

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Designa tre giornalisti professionisti perché esercitino le funzioni di revisori dei conti presso lo stesso Consiglio nazionale, scegliendoli fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine e presso il Consiglio nazionale.

ART. 19.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, da disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma.

ART. 20.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui

progetti di leggi e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionali;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 22;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'Albo, dagli Elenchi e dal Registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 21.

(Riunioni dei Consigli).

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

ART. 22.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, quando non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio; o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Se il decreto di scioglimento riguarda un Consiglio regionale o interregionale, deve essere sentito il parere del Consiglio nazionale.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendolo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono

affidate le funzioni del Consiglio fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

TITOLO II.
DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I.
DELL'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI.

ART. 23.
(*Istituzione dell'Albo*).

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'Albo dei giornalisti professionisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo professionale di Roma.

ART. 24.
(*Contenuto dell'albo*).

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata, dalla data di iscrizione nell'Albo.

A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

ART. 25.
(*Elenco dei pubblicisti*).

Presso ogni Consiglio regionale od interregionale dell'Ordine è istituito un Elenco dei pubblicisti.

Sono iscritti all'Elenco dei pubblicisti coloro che, non essendo giornalisti professionisti, assumano la direzione responsabile di una pubblicazione non quotidiana.

Possono essere iscritti nell'Elenco dei pubblicisti coloro che, pur svolgendo altra attività professionale retribuita, svolgano anche attività di collaboratori retribuiti di quotidiani, periodici, riviste; ma senza impronta redazionale essendo quest'ultima attività riservata esclusivamente, ai sensi del successivo articolo 43 ai giornalisti professionisti.

ART. 26.

(Elenco stranieri).

Presso ogni Consiglio regionale od interregionale dell'Ordine è istituito l'Elenco stranieri.

All'Elenco stranieri possono essere iscritti i giornalisti di nazionalità straniera che esercitano la professione nel territorio della Repubblica.

ART. 27.

(Iscrizione nell'Albo dei professionisti).

Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione l'iscrizione nell'Albo dei professionisti è riservata ai praticanti dei successivi articoli 31 e 32 che abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

L'esame di Stato consiste in prove varie di cultura generale ed in esercitazioni pratiche di giornalismo sostenute davanti ad una Commissione composta dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario di ciascun Consiglio regionale od interregionale dell'Ordine e da due magistrati designati dal presidente della Corte d'appello.

La Commissione tiene almeno due sessioni annuali di esami, in date che vengono preventivamente rese pubbliche; può tenere altre sessioni ove ne ravvisi la necessità per il numero degli aspiranti.

La Commissione è presieduta dal presidente del Consiglio dell'Ordine ed ha per segretario uno dei due magistrati.

Il praticante, per partecipare agli esami, deve avere compiuto gli anni 21, deve presentare un certificato di laurea o, se ha meno di 23 anni, un certificato di frequenza presso una Università, e la dichiarazione del Consiglio dell'Ordine di essere iscritto da almeno 18 mesi nel registro dei praticanti di cui al successivo articolo 31.

ART. 28.

(Accettazione della domanda).

La Commissione rilascia al candidato che abbia superato l'esame di Stato, un attestato che è titolo sufficiente per l'immediata iscrizione nell'Albo dei giornalisti professionisti.

Il candidato che non abbia superato la prova, può ripeterla in una successiva sessione.

ART. 29.

(Documentazione).

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti professionisti occorre aver presentato, all'atto della iscrizione nel Registro dei pra-

ticanti di cui al successivo articolo 31 i seguenti documenti:

1°) estratto dell'atto di nascita;
2°) certificato di cittadinanza italiana;
3°) certificato di residenza;
4°) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi, nonché certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dal tribunale competente;

5°) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiamo riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il richiedente sia meritevole della iscrizione.

ART. 30.

(Iscrizione all'Elenco pubblicisti).

Per la iscrizione all'Elenco pubblicisti, l'interessato deve presentare al Consiglio regionale od interregionale dell'Ordine i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo precedente.

Coloro che chiedono la iscrizione dovendo assumere la direzione responsabile di una pubblicazione non quotidiana, debbono anche presentare una dichiarazione in tal senso dell'editore della pubblicazione; e la loro iscrizione cessa con il cessare dell'incarico direzionale.

Coloro che chiedono l'iscrizione per la propria attività pubblicistica debbono anche presentare un congruo numero di quotidiani o periodici recanti articoli a loro firma ed attestazioni dei direttori di tali pubblicazioni che comprovino una attività pubblicistica retribuita da almeno due anni.

ART. 31.

(Registro dei praticanti).

Ogni Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine tiene un Registro dei praticanti.

Nel Registro dei praticanti sono iscritti coloro che intendono avviarsi alla profes-

sione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 29; e deve essere accompagnata dalla dichiarazione del direttore responsabile comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui al successivo articolo 33.

ART. 32.

(Esami per praticanti).

Nel Registro dei praticanti possono essere parimenti iscritti coloro che, pur non avendo ancora iniziato la pratica, si propongono di esercitare la professione di giornalista e che abbiano compiuto i 18 anni di età.

In questo caso l'iscrizione è subordinata all'esito favorevole di un esame, diretto ad accertare la idoneità e l'attitudine all'esercizio della professione.

La prova d'esame deve aver luogo ogni anno, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento. Il Consiglio regionale o interregionale potrà stabilire annualmente un numero limitato di posti nell'elenco dei praticanti riservato a coloro che superino la prova d'esame.

Per partecipare all'esame il richiedente deve presentare domanda, corredata dai documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 29.

ART. 33.

(Pratica giornalistica).

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o un periodico di particolare importanza che, per la sua attrezzatura redazionale ed il suo carattere nazionale, dia garanzia di assicurare una seria preparazione professionale del praticante e che abbia almeno sei giornalisti professionisti alle sue dipendenze. La pratica giornalistica potrà essere svolta anche presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, a carattere nazionale, che abbiano almeno sei giornalisti professionisti alle loro dipendenze. La pratica giornalistica non può durare più di tre anni.

ART. 34.

(Giornalisti stranieri).

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 26, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.

La domanda d'iscrizione dev'essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1, 3, e 5 dell'articolo 29 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che lo Stato di origine pratica il trattamento di reciprocità.

CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI
E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

ART. 35.

(*Trasferimenti*).

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In casi di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.

ART. 36.

(*Cancellazione dall'Albo*).

Il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 34, e ne faccia domanda.

ART. 37.

(*Condanna penale*).

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione possono essere sospesi dal Consiglio, regionale o interregionale dell'Ordine sentito l'interessato, fino alla revoca del mandato dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio può iniziare procedimento disciplinare per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel titolo seguente.

ART. 38.

(Cessazione dell'attività professionale).

Il giornalista è cancellato dall'Albo dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della esclusività professionale.

ART. 39.

(Inattività).

È disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o dall'Elenco dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento di obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione ad altro Albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa.

ART. 40.

(Reiscrizione).

Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 37 primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 41.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio).

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'Albo o, di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

ART. 42.

(Comunicazioni).

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA.

ART. 43.

(Esercizio della professione).

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto all'Albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

ART. 44.

(Direzione dei giornali).

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'articolo 33, devono essere iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 45.

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti all'Albo dei professionisti oppure all'Elenco dei pubblicisti.

ART. 45.

*(Direzione affidata a persone
non iscritte all'Albo).*

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta nell'Albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, o l'annotazione del mutamento di cui al successivo articolo 6, sono titolo per l'iscrizione provvisoria del direttore nell'Albo dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 29, 30 e 33 della presente legge.

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'Albo.

TITOLO III.

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 46.

(Procedimento disciplinare).

Gli iscritti nell'Albo, negli Elenchi o nel Registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla dignità ed agli interessi professionali, o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 42.

ART. 47.

(Competenza).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio regionale e interregionale dell'Ordine presso il quale è iscritto l'accusato; o al Consiglio nella cui circoscrizione fu commesso il fatto che ha dato luogo al procedimento.

Se l'accusato è membro di tale Consiglio, il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio regionale e interregionale più vicino.

ART. 48.

(Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio regionale e interregionale dell'Ordine).

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli arti-

coli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine più vicino, il quale, se riconosce legittima la astensione o la ricusazione, procede alla eventuale istruttoria ed alla decisione del procedimento.

Il Consiglio dell'Ordine richiesto come al comma precedente, ove non riconosca legittima la astensione o la ricusazione, restituisce gli atti al Consiglio di provenienza, che rimetterà la intera pratica al Consiglio nazionale per le decisioni circa la astensione o la ricusazione.

Il Consiglio nazionale, con la decisione, rimetterà la pratica al Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine che riterrà competente a decidere.

ART. 49.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono pronunziate con decisione motivata dal Consiglio, regionale o interregionale, previa audizione dell'accusato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

ART. 50.

(Avvertimento).

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Quando il fatto, a parere del Consiglio, non sia di tale gravità da dar luogo a giudizio disciplinare, il presidente può rivolgere l'avvertimento a mezzo di lettera in cui si espongono gli estremi del fatto e l'ammonizione a non più commetterlo. La lettera deve essere rimessa a mezzo di posta raccomandata.

Entro i trenta giorni dal ricevimento, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento di cui al precedente comma, può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 51.

(*Censura*).

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 52.

(*Sospensione*).

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

ART. 53.

(*Radiazione*).

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa, la sua permanenza nell'Albo negli Elenchi o nel Registro.

ART. 54.

(*Procedimento*).

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'accusato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'accusato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 55.

(*Provvedimenti disciplinari:
notificazione*).

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere pronunziati in nome del Popolo Italiano; devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 56.

(*Prescrizione*).

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto

decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento; o dal giorno in cui sia stato pronunziato provvedimento di estinzione del processo.

ART. 57.

(Reiscrizione dei radiati).

Il giornalista radiato dall'Albo, dagli Elenchi o dal Registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di esservi riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 55.

TITOLO IV.

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 58.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli Elenchi o dal Registro e quelle pronunziate in materia disciplinare, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine, nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 42 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

ART. 59.

(Procedimenti disciplinari).

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'accusato nei modi e nei termini di cui all'articolo 54.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55, primo comma.

ART. 60.

*(Deliberazioni
del Consiglio nazionale).*

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine prese sui ricorsi di cui agli articoli precedenti e su quelli previsti dall'articolo 7 della presente legge, devono essere notificati entro trenta giorni dalla deliberazione al pubblico ministero, al ricorrente ed all'interessato, se questi non è il ricorrente.

ART. 61.

*(Competenza
dell'Autorità giudiziaria).*

Contro le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine che ledano diritti soggettivi, l'interessato ed il pubblico ministero possono adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della deliberazione del Consiglio nazionale.

Competente a conoscere le controversie di cui al presente articolo è il tribunale di Roma.

ART. 62.

(Procedimento).

Il tribunale, nelle materie di cui all'articolo precedente, decide in Camera di consiglio con sentenza, sentite le parti.

L'appello contro la sentenza del tribunale è deciso dalla Corte di appello di Roma, con le forme di cui al comma precedente.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

ART. 63.

*(Costituzione dei primi Consigli
regionali o interregionali dell'Ordine).*

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si dovrà procedere alle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali.

A tale scopo la Commissione unica attualmente in carica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 42, provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo.

Entro i trenta giorni successivi alle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali, sarà provveduto alla elezione dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine, nei modi di cui all'articolo 15 della presente legge.

Fino al momento dell'insediamento del Consiglio nazionale così eletto, le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espertate dalla Commissione unica.

ART. 64.

(*Ricorsi*).

Contro le deliberazioni della Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio, se, alla predetta data, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 58.

ART. 65.

(*Termini di decadenza*).

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 61, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302.

ART. 66.

(*Controversie
dinanzi l'Autorità giudiziaria*).

Le controversie pendenti in primo grado dinanzi a giudici diversi dal tribunale o dalla Corte di appello di Roma, sono devolute nello stato in cui si trovano, alla competenza del tribunale o della Corte d'appello di Roma, salvo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già pronunciata sentenza, anche non definitiva.

ART. 67.

(Anzianità).

I giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli Elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, negli attuali Registri dei praticanti, o negli Elenchi stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferiti con la rispettiva anzianità, negli Elenchi previsti dall'articolo 26 e nei Registri di cui all'articolo 31.

ART. 68.

(Passaggio di poteri).

Appena costituito il primo Consiglio nazionale, il segretario della Commissione unica ora in carica consegna al segretario del Consiglio nazionale la sede ora tenuta dalla Commissione unica con tutto il materiale ivi contenuto; e consegna al tesoriere le disponibilità della Commissione unica che vengono assunte dal Consiglio nazionale.

Di tali consegne viene redatto apposito verbale alla presenza del presidente del Consiglio nazionale.

ART. 69.

(Abrogazione).

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.